



REGOLAMENTO DELL'AUTORITÀ

"GARANTE DELLE PERSONE CON DISABILITÀ PER IL COMUNE DI FERRARA"

Art. 1. Definizioni

Il presente Regolamento disciplina compiti, funzioni e poteri dell'Autorità del Garante delle persone con disabilità, istituito presso il Comune di Ferrara e disciplina i suoi rapporti con l'Amministrazione Comunale e la cittadinanza come indicata nel seguente art. 4.

Art. 2 Nomina, requisiti e revoca

Il Garante delle persone con disabilità è un organo collegiale formato da due componenti e viene nominato dal Sindaco. Ha durata pari al mandato del Sindaco che l'ha nominato. Scaduto il termine il Garante rimane in carica sino alla nomina del successore.

I componenti sono un esperto identificato nel Portavoce, persona nominata dal C.F.A.D. (Comitato Ferrarese Area Disabili), con specifiche competenze nell'ambito dei diritti dei disabili e delle attività sociali e un esperto in possesso di competenze in materie giuridiche (laurea in giurisprudenza o equipollenti) individuato a seguito di pubblicazione di un avviso pubblico.

L'organo nominato dovrà essere in possesso dei seguenti requisiti:

- assenza di cause di incompatibilità ed inconfiribilità;
- non essere dipendente di Pubblica Amministrazione comunale, regionale, statale né di altri enti locali, istituzioni, consorzi o aziende dipendenti o sottoposti a vigilanza o a controllo comunale, né lo sia stato negli ultimi due anni; non sia amministratore di enti economici (fine principale lucro), società, imprese a partecipazione pubblica o vincolate con il Comune da contratti di opere o di somministrazioni ovvero che ricevano a qualsiasi titolo sovvenzioni dal Comune;

Oltre a dover essere estraneo all'Amministrazione, non dovrà ricoprire incarichi o ruoli di nessun genere nei partiti politici e associazioni sindacali. Il Garante non può esercitare impieghi pubblici o privati, attività professionali, o volontarie, commerciali o industriali, che determinino conflitti di interessi con la funzione.

Si applicano, altresì, al Garante le cause di incompatibilità previste per la carica di Sindaco dal TUEL n. 267/2000.

Il Garante non può assumere il ruolo di mediatore né individualmente né collegialmente ai sensi del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28 e succ. modif. ed integr. in procedimenti che abbiano ad oggetto la materia relativa agli interventi effettuati come Garante.

Esercita la propria attività a titolo gratuito e non percepisce alcuna indennità o compenso, salvo il rimborso delle spese sostenute, documentate e preventivamente autorizzate dall'Amministrazione, contabilizzate all'interno del capitolo di spesa previsto per i rimborsi spesa e le missioni degli amministratori e nei limiti dello stanziamento previsto per gli acquisti.

Al Garante delle persone con disabilità è garantita la partecipazione, con spese a carico dell'Amministrazione e nell'ambito di un budget annuale definito in sede di bilancio di previsione, a corsi o convegni, al fine di poter acquisire, perfezionare e aggiornare la formazione in materia di disabilità.

Il Sindaco può rimuovere il Garante dall'incarico in qualsiasi momento con proprio provvedimento formale, anche su richiesta motivata del Consiglio Comunale, qualora lo stesso ponga in essere comportamenti non conformi alle leggi, al disciplinare, al presente Regolamento o al pubblico decoro.

Art. 3 Funzioni

Il Garante, negli ambiti di propria competenza, opera in piena autonomia dalla politica e dall'Amministrazione, con indipendenza di giudizio e valutazione, infatti, non è sottoposto ad alcuna forma di controllo gerarchico e/o funzionale. Opera al fine di segnalare e/o favorire tutte le iniziative opportune per assicurare la tutela dei diritti delle persone disabili, allo scopo di rimuovere tutti gli ostacoli sociali e culturali e favorire il miglioramento dell'autonomia personale, con particolare attenzione all'integrazione ed all'inclusione sociale nonché a contrastare forme di discriminazione diretta ed indiretta.



A tal fine il Garante:

- interviene, in ambito pubblico e privato, di propria iniziativa e/o sulla base di segnalazioni provenienti da una persona con disabilità e/o da un suo familiare, dal tutore, dal curatore, dall'amministratore di sostegno e da un'associazione avente per fine statutario la promozione sociale delle persone con disabilità o da qualsiasi altro cittadino, nei casi in cui si lamentino disfunzioni, irregolarità o qualunque altro comportamento discriminatorio o anche omissivo tenuto sul territorio comunale;
- promuove, anche in collaborazione con gli enti territoriali competenti e le associazioni delle persone con disabilità e delle loro famiglie, ogni attività diretta a sviluppare la conoscenza delle norme sulla disabilità e dei relativi mezzi di tutela, attraverso le iniziative che ritiene più opportune per la maggiore diffusione e l'avanzamento della cultura in materia di integrazione, inclusione sociale e di contrasto alla discriminazione delle persone con disabilità;
- su richiesta degli organi comunali esprime pareri e formula proposte, in ordine alla normativa esistente e ai provvedimenti da adottarsi, riguardanti i diritti delle persone con disabilità. Può essere chiamato a collaborare in merito alle azioni progettuali poste in essere dal Comune e dalle società sue partecipate aventi come oggetto il miglioramento della qualità della vita delle persone con disabilità;
- collabora con altri soggetti istituzionali alla raccolta ed elaborazione di dati relativi alle persone con disabilità nel Comune di Ferrara, avvalendosi ove necessario, della collaborazione di associazioni attive in materia;
- propone all'Amministrazione Comunale le misure di carattere organizzativo e regolamentare tese a migliorare la tutela e la salvaguardia dei diritti delle persone con disabilità, compresi corsi di formazione per i dipendenti comunali e altre attività di sensibilizzazione volte a diffondere il concetto di inclusione sociale all'interno degli ambienti istituzionali, in base ai principi della Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità.



L'attività del Garante riguarda anche la facoltà, in base a precise e specifiche segnalazioni e opportuni controlli, di:

- accedere agli uffici pubblici o servizi aperti al pubblico e controllare la funzionalità dei servizi di assistenza e di informazione resi alle persone con disabilità, l'assenza di barriere architettoniche e della comunicazione indirizzata a persone con disabilità sensoriale nonché intellettivo-relazionale, segnalando all'Amministrazione Comunale ed alle altre competenti autorità eventuali violazioni dei predetti servizi;
- informare i soggetti che hanno subito discriminazioni determinate dalla loro condizione di disabilità indirizzandoli verso i soggetti legittimati ad agire in giudizio;

Il Garante potrà segnalare cause penali in cui la persona con disabilità risulti essere vittima di reati strettamente collegati al suo stato di fragilità. Spetterà all'Amministrazione Comunale la valutazione sul singolo caso e una eventuale decisione relativa alla costituzione di parte civile del Comune di Ferrara, nei casi ritenuti idonei.

Il Garante delle persone con disabilità può suggerire e partecipare alla realizzazione di iniziative culturali, sportive, ricreative o scientifiche, volte a favorire l'inclusione delle persone con disabilità.

Il Garante delle persone con disabilità, in accordo con l'Amministrazione Comunale, può concedere l'utilizzo non oneroso del logo identificativo a seguito di richiesta scritta da parte di soggetti pubblici e privati per iniziative culturali, sportive, ricreative o scientifiche, volte a favorire l'inclusione delle persone con disabilità.

Art. 4 Esercizio delle funzioni

Il Garante esercita le sue funzioni in piena autonomia e con indipendenza di giudizio e valutazione, di propria iniziativa o su segnalazione, nei confronti di tutte le unità organizzative dell'Amministrazione Comunale e delle sue articolazioni territoriali; degli enti, istituzioni ed aziende dipendenti dall'Amministrazione Comunale o comunque sottoposte al suo controllo o

vigilanza; dei Consorzi e società cui il Comune di Ferrara, a qualsiasi titolo, partecipi; di tutte le forme associative alle quali il Comune stesso abbia affidato la gestione dei pubblici servizi, nonché dei privati affidatari dei servizi comunali.

Nei confronti di soggetti diversi da quelli sopra elencati, il Garante può svolgere funzioni di informazione o segnalazione e di impulso.

Possono rivolgersi al Garante tutte le persone con disabilità che risiedono, hanno stabile dimora o sono domiciliati, anche temporaneamente, nel territorio comunale, indipendentemente dalla nazionalità e senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali; possono rivolgersi anche i familiari, i tutori, amministratori di sostegno, accompagnatori, associazioni e organizzazioni di volontariato e soggetti senza scopo di lucro aventi quale fine statutario la tutela dei diritti e/o la promozione sociale delle persone con disabilità.

Il Garante, entro sessanta giorni, informerà i soggetti che a lui si sono rivolti, in relazione allo stato delle richieste/segnalazioni/comunicazioni da loro inviate.

Il Garante può stabilire forme di confronto e proporre collaborazioni con analoghe figure di Garante per le persone con disabilità presenti sul territorio nazionale.

Il Garante può avvalersi di consulenti di comprovata competenza ed imparzialità, a titolo gratuito; può, altresì, avvalersene a titolo oneroso unicamente a seguito della preventiva approvazione della spesa da parte del Comune, che si farà carico di tali costi a norma dell'art. 2.

Art. 5 Accessibilità

L'amministrazione Comunale mette a disposizione del Garante: una casella di posta elettronica (garante.disabilita@comune.fe.it), una casella di posta elettronica certificata (garante.disabilita@cert.comune.fe.it) ed una casella di posta cartacea presso l'ufficio URP del Comune e dedicherà spazio comunicativo sul sito istituzionale del Comune alla figura del Garante delle persone con disabilità e al presente Regolamento.

L'Amministrazione Comunale destinerà spazi accessibili, qualora il Garante ne facesse richiesta, al fine di svolgere le attività connesse al proprio incarico.

Il Garante non darà seguito alle richieste/segnalazioni/comunicazioni anonime.

Affinché le richieste, segnalazioni e comunicazioni possano avere seguito devono necessariamente contenere una dettagliata e documentata descrizione della discriminazione e/o violazione delle norme di legge nei confronti delle persone con disabilità, che si ritengono violate.

L'Autorità del Garante non fornisce consulenze e non dà pareri; non deve svolgere indagini al fine di valutare se una situazione è in violazione o meno delle disposizioni di legge.

Non saranno, in alcun modo, prese in considerazione richieste di intervento e/o di segnalazione avanzate mediante post pubblicati, da parte di chiunque, sui diversi profili social che trattino o meno della materia della disabilità.

Il Garante avrà il potere di accedere alle informazioni e verificare l'erogazione dei servizi degli Uffici Pubblici e dei servizi in concessione, dell'Amministrazione Comunale o delle Aziende da essa dipendenti o partecipate, con lo scopo di accertare e verificare la funzionalità degli stessi, ivi compresi tutti quelli che ricevono "contributi pubblici" destinati in tutto o in parte in base alle attività svolte in termini di fornitura di beni e servizi, che riguardano il cittadino disabile.

Il Garante redige una relazione annuale sulle attività svolte che presenterà al Consiglio Comunale non oltre il 31 marzo di ogni anno, per informare delle iniziative intraprese, dei risultati ottenuti e delle proposte avanzate relative all'anno precedente. La relazione annuale verrà pubblicata integralmente in apposita pagina del sito web istituzionale del Comune.

Art. 6 Comunicazioni con il Comune

Il Garante, in merito ad ogni proprio intervento: può chiedere per iscritto notizie ed informazioni sullo stato del procedimento che ha iniziato e/o a cui è stato interessato; può consultare ed ottenere copia di tutti gli atti e documenti amministrativi relativi all'oggetto di ogni suo intervento; può acquisire tutte le informazioni disponibili nel rispetto della normativa sul trattamento dei dati

personali; può rivolgere richieste di chiarimenti agli organi comunali ed alle parti interessate in merito ai fatti a lui sottoposti e/o lamentati.

Alle richieste del Garante, gli organi del Comune di Ferrara e le aziende partecipate sono tenuti a rispondere al medesimo, entro 30 giorni dal ricevimento delle stesse. In caso di mancata risposta il Garante provvederà ad informare dell'omissione, il Direttore Generale. In caso di ulteriore mancata risposta per ulteriori quindici giorni, il Garante presenterà una relazione al Sindaco. Qualora gli organi o le parti interessate appartengano ad altro Ente pubblico e/o privato, la richiesta verrà inoltrata direttamente al Dirigente della struttura.

Su richiesta dei responsabili dei servizi comunali ed al fine di un miglioramento dell'organizzazione dei servizi stessi, il Garante può rivolgere suggerimenti.

Art. 7 Responsabilità e trattamento dei dati sensibili

Il Garante è tenuto ad osservare il segreto professionale sui fatti e le informazioni di cui venga a conoscenza in ragione del proprio incarico che deve, comunque, essere svolto nel rispetto della normativa sul trattamento e sulla protezione dei dati personali di cui al D.Lgs.vo n.196/2003 e successive modificazioni (art. 28 Reg. UE 2016/679).